

## NOTIZIARIO N. 7 - 12 FEBBRAIO 2024



### PROMOZIONE 2024 PER GLI ASSOCIATI.

pag. 3

#### EVENTI

- ◆ DICHIARAZIONE ANNUALE E NOVITÀ IVA 2024 | WEBINAR | 20 FEBBRAIO.

pag. 4

#### AFFARI GENERALI

- ◆ AL VIA LA SECONDA EDIZIONE DEL PROGETTO ORa! OUTPOST RAVENNA FOR ENERGY TRANSITION.

pag. 5

#### AMBIENTE E SICUREZZA

- ◆ SICUREZZA SUL LAVORO: VERIFICHE PERIODICHE DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO, ELENCO DEI SOGGETTI ABILITATI.
- ◆ SICUREZZA SUL LAVORO – ATTESTATI FALSI, SENTENZA DELLA CASSAZIONE N.32261/2.
- ◆ INAIL, MODELLO OT23 ANNO 2024: SCADENZA 29/02/2024.

pag. 6

pag. 7

pag. 8

#### FNANZA AGEVOLATA

- ◆ EMILIA ROMAGNA – FONDO START-ER 2024.
- ◆ EMILIA ROMAGNA – FONDO ENERGIA 2024.

pag. 9

pag. 10

#### FISCALE

- ◆ RIFORMA FISCALE IRPEF 2024: ISTRUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE.

pag. 11

#### SINDACALE E PREVIDENZIALE



- ◆ **RAPPORTO DI LAVORO INDETERMINATO INTERROTTO PER LICENZIAMENTO O DIMISSIONI PER GIUSTA CAUSA: TICKET INPS 2024.**

pag. 28



- ◆ **LAVORATRICI A TEMPO INDETERMINATO CON 2 O PIÙ FIGLI E ESONERO CONTRIBUTIVO IN LORO FAVORE: FAC-SIMILE DELLA COMUNICAZIONE DA PRESENTARE AL DATORE DI LAVORO .**

pag. 29

- ◆ FLUSSI D'INGRESSO IN ITALIA DEI LAVORATORI NON COMUNITARI PER IL TRIENNIO 2023-2025: MODIFICATE LE DATE DEL «CLICK DAY».
- ◆ GARANTE PRIVACY E NUOVE TUTELE PER LA EMAIL DEI DIPENDENTI: DOCUMENTO DI INDIRIZZO SULLA CONSERVAZIONE DEI METADATI.
- ◆ ARTIGIANI E ESERCENTI ATTIVITÀ COMMERCIALI: CONTRIBUZIONE 2024.

pag. 31

pag. 32

pag. 40

E' tempo di **ripartenze**  
e di nuovi **progetti**  
per raggiungere insieme  
**obiettivi** ambiziosi.

**Vuoi unirti a noi?**

Allora ...

**passaparola !**



**RACCONTA LA TUA ASSOCIAZIONE  
AI TUOI CLIENTI E FORNITORI:**

entrando a far parte del mondo Confimi  
potranno usufruire dei nostri servizi  
e partecipare a tutte le iniziative  
utili a semplificare il loro lavoro.

**E PER TE**

che hai dedicato tempo ed energie alla tua Associazione  
uno **SCONTO** sul contributo associativo 2024.



## **NOVITA' FISCALI: MANOVRA E RIFORMA 2024**

**WEBINAR**  
**12 febbraio 2024 | ore 14.10 – 17.45**

### **RIFORMA FISCALE E DINTORNI**

Stato dell'arte sull'emanazione dei decreti attuativi (le misure già operative)  
Il concordato preventivo biennale - prime indicazioni  
Il nuovo calendario degli adempimenti 2024 (termini presentazione dichiarazioni, abrogazione CU forfetari)  
Le altre misure - cenni

### **AGEVOLAZIONI**

Maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni  
Novità soglie de-minimis  
Altre novità

### **NOVITÀ REDDITI**

Novità 2024 aliquote Irpef e novità soglie fringe benefit  
Novità della tassazione delle locazioni brevi  
Novità plusvalenza cessione fabbricati oggetto di superbonus  
Altre novità

### **NOVITA' IVA E FATTURAZIONE**

Novità 2024 soglie versamenti periodici Iva  
Aliquote (prodotti igiene femminile e infanzia; pellet)  
Chirurgia estetica  
Estensione obbligo fatturazione elettronica a tutti i minimi/forfetari e impatto per i cessionari/committenti  
Focus ricezione fatture irregolari  
Novità dichiarazione d'intento invalidate e blocco fatturazione dal 01/02/2024  
Altre novità 01/02/2024 specifiche tecniche Fattura Elettronica

### **NOVITA' IN MATERIA COMPENSAZIONI, RITENUTE E F24**

Il nuovo blocco delle compensazioni  
Novità compensazioni Inps  
Focus sulle regole compensazione  
Provvigioni assicurative  
Ritenute bonifici parlanti interventi in edilizia

### **RELATORI**

**Francesco Zuech e Maria Chiara Ronzani**  
Ufficio Fiscale Confimi Vicenza  
Coordinamento fiscale Confimi Industria

### **ALTRE NOVITA'**

Obbligo assicurativo calamità catastrofali - cenni  
Trattamento fiscale autovetture elettriche  
Altri chiarimenti e novità di periodo

### **SCHEDA DI PARTECIPAZIONE**

(da inviare entro **giovedì 8 febbraio** a [ceccarelli@confimioromagna.it](mailto:ceccarelli@confimioromagna.it))

Nome \_\_\_\_\_ Cognome \_\_\_\_\_  
Azienda \_\_\_\_\_ P. IVA \_\_\_\_\_  
Indirizzo \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ CITTA' \_\_\_\_\_  
Cod. SDI \_\_\_\_\_ PEC \_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_

**ASSOCIATO CONFIMI** € 90,00 + Iva  **NON ASSOCIATO** € 120,00 + Iva

All'atto dell'iscrizione allegare copia della disposizione di bonifico a favore di Api Servizi Ravenna Srl da effettuare su 'La BCC'  
IBAN: IT53V 08542 13104 000000084600 Seguirà l'emissione della fattura.

I dati raccolti saranno trattati conformemente a quanto previsto dal **GDPR UE 2016/679**.

Per consultare l'informativa completa è possibile collegarsi al sito [www.confimioromagna.it/privacy-policy](http://www.confimioromagna.it/privacy-policy)

si ringrazia

**AL VIA LA SECONDA EDIZIONE DEL PROGETTO ORa! OUTPOST RAVENNA FOR ENERGY  
TRANSITION**

Il giorno 8 febbraio, presso la sede della Provincia di Ravenna, si è tenuto l'incontro di presentazione della seconda edizione del **Progetto ORa! Outpost Ravenna for Energy Transition**, avviato da ENI Joule e Mind the Bridge, promosso dal Comune di Ravenna.

Si tratta di un progetto di innovazione dalla forte vocazione internazionale focalizzato su tecnologie legate al mondo della blue e green economy che punta a supportare la transizione delle imprese del territorio grazie a partnership e collaborazioni industriali con startup e scaleup internazionali.

Il **Progetto ORa!** si fonda su tre macro attività sinergiche e complementari tra loro:

- **Supporto e Formazione delle imprese del territorio:**
  - training rivolto a imprenditori locali su metodologie e best practices relative alle opportunità dell'innovazione congiunta e i principali modelli e strumenti a supporto;
  - creazione di gruppi di lavoro e attività di network che permetterà di individuare i bisogni delle aziende su alcune filiere strategiche del territorio: **chimica, gestione dei rifiuti, carbon capture & storage, efficienza e sicurezza energetica, rinnovabili;**
- **Business Matching:** una volta mappati i bisogni delle aziende del territorio, saranno selezionate startup a livello nazionale e internazionale per realizzare attività di innovazione tecnologica congiunta (Venture Client);
- **Formazione di giovani talenti:** un percorso di formazione annuale rivolto a giovani neo-laureati, il percorso formativo andrà dallo scouting internazionale al matching con le aziende del territorio fino all'implementazione di progetti di sperimentazione.

**Eventuali manifestazioni di interesse a prendere parte al progetto da parte di aziende del territorio possono essere segnalate entro il 20 febbraio p.v. agli uffici dell'Associazione.**

**SICUREZZA SUL LAVORO: VERIFICHE PERIODICHE DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO, ELENCO DEI SOGGETTI ABILITATI**

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con Decreto Direttoriale del 18 dicembre 2023 n. 157, ha recentemente aggiornato l'elenco nazionale dei soggetti pubblici o privati abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche.

<https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/pagine/decreto-direttoriale-n.-157-del-18-dicembre-2023>

**SICUREZZA SUL LAVORO – ATTESTATI FALSI, SENTENZA DELLA CASSAZIONE N.32261/2**

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 32261/2023 ha recentemente confermato il reato di falsità ideologica commessa da un datore di lavoro che aveva attestato la partecipazione dei propri dipendenti a corsi di formazione obbligatori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in realtà mai svolti.

A seguito di un infortunio da parte di un lavoratore, infatti, tutti i dipendenti intervistati avevano negato di aver frequentato lo specifico corso di formazione, a differenza di quanto invece attestava la documentazione prodotta dal datore di lavoro, oggetto del processo.

Dopo una serie di verifiche i giudici di merito hanno concluso che nel comportamento del datore di lavoro sussiste il dolo e la graduazione della pena è stata stabilita in considerazione di tutti gli elementi sfavorevoli dedotti dalle parti in causa.

<http://www.confimiromagna.it/wp-content/uploads/2024/02/Ambiente-2-Attestati-falsi-1.pdf>

**INAIL, MODELLO OT23 ANNO 2024: SCADENZA 29/02/2024**

Si ricorda che **entro il 29/02/2024 deve essere presentata la domanda per la riduzione del Premio INAIL – modello OT23 anno 2024**. L'art. 23 delle “Modalità per l'applicazione delle Tariffe”, approvate con Decreto Interministeriale del 27/02/2019, prevede una riduzione del tasso medio di tariffa per le aziende che abbiano effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa in materia.

Come ben noto, per accedere alla riduzione, l'azienda deve presentare un'apposita istanza (Modulo per la riduzione del tasso medio per prevenzione), esclusivamente in modalità telematica, attraverso la sezione Servizi Online presente sul sito dell'INAIL, entro il termine del 29 febbraio 2024, **unitamente alla documentazione probante richiesta dall'Istituto**.

Si ricorda inoltre che gli interventi migliorativi devono essere stati realizzati nell'anno precedente quello di presentazione della domanda. Ad ognuno degli interventi previsti è attribuito un punteggio: per poter accedere alla riduzione del tasso medio di tariffa occorre aver effettuato interventi tali che la somma dei loro punteggi sia pari almeno a 100.





**CORPORATE  
STUDIO**

L'ALTO PROFILO DEL BUSINESS

## EMILIA ROMAGNA - FONDO START-ER 2024

<b>ENTE GESTORE</b>	<b>REGIONE EMILIA ROMAGNA</b>
<b>BENEFICIARI</b>	Piccole imprese con sede legale o unità locale in Emilia-Romagna, iscritte al registro delle imprese da meno di 5 anni alla data di presentazione della domanda.
<b>INTERVENTI AMMISSIBILI</b>	Il progetto, supportato da un piano economico finanziario, potrà riguardare interventi di: <ul style="list-style-type: none"><li>- innovazione produttiva e/o di servizio;</li><li>- sviluppo organizzativo;</li><li>- messa a punto dei prodotti e servizi che presentino potenzialità concrete di sviluppo;</li><li>- consolidamento e creazione di nuova occupazione, prioritariamente negli ambiti della S3, anche attraverso percorsi di rete;</li><li>- introduzione e uso efficace di strumenti ICT nelle forme di servizi e soluzioni avanzate con acquisti di soluzioni personalizzate di software e tecnologie innovative per la manifattura digitale</li></ul>
<b>SPESE AMMISSIBILI</b>	In fase di presentazione della domanda l'impresa dovrà dettagliare il piano dei costi previsto, allegando i preventivi di spesa. A titolo esemplificativo, si riporta, per macrovoci, un elenco di spese ammissibili: <ul style="list-style-type: none"><li>a) Interventi su immobili strumentali: acquisto, ampliamento e/o ristrutturazione;</li><li>b) acquisto di macchinari, attrezzature, hardware e software, ed arredi strettamente funzionali all'attività;</li><li>c) acquisizione di brevetti, licenze, marchi, avviamento;</li><li>d) spese per partecipazione a fiere e interventi promozionali;</li><li>e) consulenze tecniche e/o specialistiche;</li><li>f) spese del personale adibito al progetto;</li><li>g) materiale e scorte;</li><li>h) spese per locazione dei locali adibiti ad attività (risultante da visura come sede principale/unità locale);</li><li>i) spese per la produzione di documentazione tecnica necessaria per la presentazione e rendicontazione, parziale e finale, della domanda (a titolo esemplificativo redazione di business plan).</li></ul>
<b>AMMONTARE CONTRIBUTO</b>	Finanziamento di importo compreso tra € 20.000 ed € 500.000, a tasso zero per il 75% ( <b>80% se impresa femminile</b> ) dell'importo erogato (risorse pubbliche) e ad un tasso convenzionato non superiore all'EURIBOR 6 mesi +4,99% per il restante 25% (o 20%) (risorse istituti di credito). La durata dei finanziamenti può avere durata minima di 36 mesi e durata massima di 96 mesi, con la possibilità di avere 12 mesi di preammortamento.
<b>REGIME DI AIUTO</b>	Regime de minimis o Esenzione
<b>MODALITÀ e TERMINI DI PRESENTAZIONE</b>	Presentazione domande tramite sportello telematico <b>dalle ore 10:00 del 19/02/2024</b>





**CORPORATE  
STUDIO**

L'ALTO PROFILO DEL BUSINESS

## EMILIA ROMAGNA - FONDO ENERGIA 2024

<b>ENTE GESTORE</b>	<b>REGIONE EMILIA ROMAGNA</b>
<b>BENEFICIARI</b>	Imprese con sede legale o unità locale in Emilia-Romagna
<b>INTERVENTI AMMISSIBILI</b>	SOSTEGNO DI INTERVENTI DI GREEN ECONOMY, quali: 1) Efficientamento energetico delle imprese 2) Realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili per l'autoconsumo 3) Interventi di adeguamento e miglioramento sismico (in associazione ad interventi energetici) 4) Interventi per la circolarità dei processi e lo sviluppo di impianti di economia circolare
<b>SPESE AMMISSIBILI</b>	a. Interventi su immobili strumentali: ristrutturazione, opere edili funzionali al progetto; b. Acquisto ed installazione, adeguamenti di macchinari, impianti, attrezzature, hardware; c. Acquisizione di software e licenze; d. Consulenze tecnico-specialistiche funzionali al progetto di investimento; e. Spese per redazione di diagnosi energetica e/o progettazione utili ai fini della preparazione dell'intervento in domanda.  <b>Le spese dovranno essere sostenute dopo la presentazione della domanda (ad eccezione delle spese per la predisposizione della documentazione tecnica, al massimo antecedenti di 4 mesi) e completate entro 12 mesi dalla concessione</b>
<b>AMMONTARE CONTRIBUTO</b>	Finanziamento di importo compreso tra € 25.000 ed € 1.000.000, a tasso zero per il 75% dell'importo erogato (risorse pubbliche) e ad un tasso convenzionato non superiore all'EURIBOR 6 mesi +4,99% per il restante 25% (risorse istituti di credito). La durata dei finanziamenti può arrivare fino a 96 mesi, con la possibilità di avere 18 mesi di preammortamento.  Il Fondo concede, inoltre, un CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO, che copre le spese tecniche sostenute per la diagnosi energetica, e/o lo studio di fattibilità, e/o la preparazione del progetto di investimento. L'importo massimo del contributo non potrà superare il 12,5% della quota pubblica di finanziamento ammesso e verrà erogato dopo la rendicontazione finale del progetto.
<b>REGIME DI AIUTO</b>	Esenzione per il finanziamento Esenzione e/o de minimis per il fondo perduto
<b>MODALITÀ e TERMINI DI PRESENTAZIONE</b>	Presentazione domande tramite sportello telematico <b>dalle ore 10:00 del 19/02/2024</b>

**RIFORMA FISCALE IRPEF 2024: ISTRUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Con l'acclusa circolare n. 2/E del 6 febbraio u.s., l'Agenzia delle Entrate ha fornito le prime indicazioni sulle novità introdotte in materia di Irpef dal d. lgs. n. 216/2023 (sotto anche "decreto"), recante "Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi" (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 2/2024).

In attuazione della delega fiscale (legge n. 111/2023), il decreto ha previsto, tra l'altro, una temporanea rimodulazione delle aliquote e degli scaglioni Irpef, delle detrazioni d'imposta, della disciplina del trattamento integrativo e l'abrogazione della normativa relativa all'aiuto alla crescita economica (Ace).

**RIMODULAZIONE DI ALIQUOTE E SCAGLIONI DI REDDITO**

Prima di tutto, la circolare illustra, **limitatamente al periodo d'imposta 2024**, i nuovi scaglioni di reddito e le relative aliquote introdotti dall'art. 1, c. 1, del decreto, come di seguito riportati:

1. 23% per i redditi fino a 28mila euro
2. 35% per i redditi superiori a 28mila euro e fino a 50mila euro
3. 43% per i redditi che superano 50mila euro.

Rispetto alla disciplina recata dall'art. 11, c. 1, del Tuir, pertanto, limitatamente all'anno 2024, la circolare specifica che:

- è prevista una riduzione, da quattro a tre, degli scaglioni di reddito e delle corrispondenti aliquote
- il primo scaglione di reddito è innalzato a 28mila euro a parità di aliquota al 23%, assorbendo il precedente secondo scaglione
- l'aliquota al 25%, in precedenza applicabile al secondo scaglione, per i redditi oltre 15mila euro e fino a 28mila euro, è soppressa
- il secondo e terzo scaglione, con le rispettive aliquote, restano invariati rispetto ai precedenti terzo e quarto scaglione.

**MODIFICA DELLE DETRAZIONI DA LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO**

La circolare si sofferma, poi, sull'art. 1, c. 2, del decreto, il quale **innalza, sempre per il solo anno 2024, da 1.880 euro a 1.955 euro la detrazione da lavoro dipendente** [art. 13, c. 1, lettera a), primo periodo, del Tuir].

Tale modifica si applica ai contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni e gli assegni a esse equiparati) e per taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, se il reddito complessivo non supera 15mila euro.

Il documento di prassi chiarisce, altresì, che con la modifica viene ampliato, fino a 8.500 euro, l'ammontare del reddito escluso da imposizione (la *no tax area*), previsto per titolari di redditi di lavoro dipendente e per taluni redditi assimilati, equiparandolo a quello già vigente a favore dei pensionati.

L'Agenzia precisa, inoltre, che la modifica riguarda solo il primo periodo dell'art. 13, c. 1, lettera a), del Tuir, e, pertanto, resta ferma l'applicazione delle altre disposizioni contenute nel medesimo articolo.

In particolare, la circolare ricorda che nel calcolo del reddito complessivo, da utilizzare per la determinazione delle agevolazioni fiscali (il reddito di riferimento), deve tenersi conto anche dei redditi assoggettati a cedolare secca e al regime forfetario, e della quota di agevolazione Ace.

Resta fermo anche che il reddito complessivo deve assumersi al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze.

### **TRATTAMENTO INTEGRATIVO**

Sempre per il solo 2024, il decreto n. 216/2023 modifica il requisito necessario per il riconoscimento del trattamento integrativo di cui all'art. 1, c. 1, del d.l. n. 3/2020.

Nello specifico, con riferimento ai contribuenti con reddito complessivo di ammontare non superiore a 15mila euro, il trattamento integrativo può essere concesso quando l'imposta lorda, calcolata con riferimento ai soli redditi di lavoro dipendente [esclusi quelli indicati all'art. 49 c. 2, lettera a), del Tuir] e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, è di importo superiore alla detrazione per i redditi di lavoro dipendente diminuita di 75 euro, rapportato al periodo di lavoro nell'anno. La riduzione di 75 euro mira a neutralizzare l'incremento dell'importo della detrazione per redditi di lavoro dipendente, che avrebbe potuto determinare la perdita del beneficio per alcuni soggetti.

Al proposito, si precisa che tale riduzione deve essere apportata solo alla detrazione indicata nel primo periodo dell'art. 13, c. 1, lettera a), del Tuir e non anche alle detrazioni previste dal secondo e terzo periodo della stessa lettera che non sono state "toccate" dal decreto in questione.

### **REVISIONE DELLA DISCIPLINA DELLE DETRAZIONI FISCALI**

L'art. 2 del decreto ha apportato alcune modifiche alla disciplina delle detrazioni fiscali prevedendo, per i contribuenti con un reddito complessivo superiore a 50mila euro, una riduzione di un importo pari a 260 euro della detrazione spettante per l'anno 2024, in relazione agli oneri per i quali la detrazione è fissata al 19% (escluse le spese sanitarie), alle erogazioni liberali in favore dei partiti politici e ai premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi (art. 119, c. 4, d.l. n. 34/2020).

La riduzione, pari a 260 euro, deve essere operata sull'importo della detrazione determinato ai sensi dell'art. 15, c. 3-bis, del Tuir.

### **ADEGUAMENTO DELLA DISCIPLINA DELLE ADDIZIONALI ALL'IRPEF**

Il documento di prassi si sofferma, inoltre, sull'analisi dell'art. 3 del decreto, con il quale è stata adeguata la disciplina delle addizionali regionali e comunali ai nuovi scaglioni e nuove aliquote dell'Irpef.

**In particolare, è stato previsto il differimento al 15 aprile 2024 del termine entro cui ciascuna Regione, con propria legge, può maggiorare l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale regionale.**

Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, inoltre, possono determinare, entro lo stesso termine, per il solo 2024, aliquote differenziate dell'addizionale regionale all'Irpef sulla base degli scaglioni di reddito vigenti per l'anno 2023. Qualora le Regioni e le Province autonome non approvino entro il 15 aprile 2024 le leggi modificative degli scaglioni e delle aliquote, per il solo anno 2024 l'addizionale regionale si applica sulla base degli scaglioni e delle aliquote vigenti per l'anno 2023. È stato differito, invece, al 15 maggio 2024, il termine per la trasmissione dei dati contenuti nei provvedimenti di variazione dell'addizionale regionale all'Irpef, per la pubblicazione sul sito del dipartimento delle Finanze del Mef.

L'Agenzia chiarisce che anche la disciplina delle addizionali comunali è stata oggetto di adeguamento alla nuova normativa Irpef, analogamente a quanto previsto per le addizionali regionali.

### **ABROGAZIONE DELL'ACE**

La circolare, infine, si sofferma sull'abrogazione, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, della disciplina relativa all'aiuto alla crescita economica (Ace), chiarendo che, sino a esaurimento dei relativi effetti, continuano ad applicarsi le disposizioni relative all'importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023.

## CIRCOLARE N. 2/E



Direzione Centrale Coordinamento Normativo

Roma, 6 febbraio 2024

***OGGETTO: Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi – Decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216***

## INDICE

<b>PREMESSA</b> .....	3
<b>1. Revisione della disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche</b> .....	4
<b>1.1. Rimodulazione di aliquote e scaglioni di reddito</b> .....	4
<b>1.2. Modifica delle detrazioni da lavoro dipendente e assimilato</b> .....	5
<b>1.3. Trattamento integrativo</b> .....	7
<b>1.4. Revisione della disciplina delle detrazioni fiscali</b> .....	9
<b>1.5. Adeguamento della disciplina delle addizionali regionale e comunale all'IRPEF</b> .....	10
<b>2. Abrogazione della disciplina relativa all'aiuto alla crescita economica (ACE)</b> .....	13

## PREMESSA

Il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216<sup>1</sup>, recante «Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi» (di seguito Decreto), contiene disposizioni che attuano taluni principi e criteri direttivi della legge 9 agosto 2023, n. 111, recante «Delega al Governo per la riforma fiscale» (di seguito Delega).

In particolare, gli articoli da 1 a 3 del Decreto attuano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della Delega<sup>2</sup>, finalizzate a realizzare la revisione del sistema d'imposizione del reddito delle persone fisiche (IRPEF), prevedendone la graduale riduzione, nel rispetto del principio di progressività e nella prospettiva della transizione del sistema verso l'aliquota impositiva unica, attraverso il riordino delle deduzioni dalla base imponibile, degli scaglioni di reddito, delle aliquote d'imposta, delle detrazioni dall'imposta lorda e dei crediti d'imposta.

Gli articoli 4 e 5 del Decreto, in attesa della completa attuazione della revisione e razionalizzazione degli incentivi fiscali alle imprese, prevista dall'articolo 9, comma 1, lettera g), della Delega<sup>3</sup>, dispongono, rispettivamente,

---

<sup>1</sup> Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2023, n. 303.

<sup>2</sup> Secondo cui «1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo osserva altresì i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle persone fisiche:

a) per gli aspetti generali:

1) la revisione e la graduale riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), nel rispetto del principio di progressività e nella prospettiva della transizione del sistema verso l'aliquota impositiva unica, attraverso il riordino delle deduzioni dalla base imponibile, degli scaglioni di reddito, delle aliquote di imposta, delle detrazioni dall'imposta lorda e dei crediti d'imposta, tenendo conto delle loro finalità (...);

2) il graduale perseguimento dell'equità orizzontale prevedendo, nelle more dell'attuazione della revisione di cui al numero 1) (...);

3) l'inclusione nel reddito complessivo, rilevante ai fini della spettanza di detrazioni, deduzioni o benefici a qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, dei redditi assoggettati a imposte sostitutive e a ritenute alla fonte a titolo di imposta in relazione all'IRPEF;

4) valutare l'introduzione, per un periodo limitato di tempo, di misure idonee a favorire i trasferimenti di residenza nei comuni periferici e ultra periferici come individuati dalla Strategia nazionale per le aree interne».

<sup>3</sup> Secondo cui «1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo osserva altresì i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

(...)

g) rivedere e razionalizzare, anche in adeguamento ai principi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), gli incentivi fiscali alle imprese e i meccanismi di determinazione e fruizione degli stessi, tenendo altresì conto della direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 14 dicembre 2022».



una maggiorazione del costo del lavoro dei nuovi assunti, ai fini della determinazione del reddito d'impresa per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, e l'abrogazione della disciplina relativa all'aiuto alla crescita economica (ACE).

Con la presente circolare si forniscono, relativamente ad alcune delle predette disposizioni, le istruzioni operative agli Uffici per garantirne l'uniformità di azione.

## **1. Revisione della disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche**

### ***1.1. Rimodulazione di aliquote e scaglioni di reddito***

L'articolo 1, comma 1, del Decreto introduce rilevanti novità in materia di IRPEF, con effetti limitati al periodo d'imposta 2024, disponendo l'applicazione di nuove aliquote e scaglioni di reddito in sede di determinazione dell'imposta lorda.

In particolare, la disposizione prevede che per l'anno 2024, per la determinazione dell'IRPEF, l'imposta lorda è calcolata applicando, in luogo delle aliquote previste dall'articolo 11, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917<sup>4</sup>, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

- a) 23 per cento per i redditi fino a 28.000 euro;
- b) 35 per cento per i redditi superiori a 28.000 euro e fino a 50.000 euro;
- c) 43 per cento per i redditi che superano 50.000 euro.

Rispetto alla disciplina recata dal citato articolo 11, comma 1, del TUIR, pertanto:

- è prevista una riduzione da quattro a tre degli scaglioni di reddito e delle

---

<sup>4</sup> L'articolo 11, comma 1, del TUIR prevede le seguenti aliquote per scaglioni di reddito: a) fino a 15.000 euro, 23 per cento; b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 25 per cento; c) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento; d) oltre 50.000 euro, 43 per cento.

corrispondenti aliquote;

- il primo scaglione di reddito è stato innalzato a 28.000 euro a parità di aliquota al 23 per cento, assorbendo il precedente secondo scaglione;
- l’aliquota al 25 per cento, in precedenza applicabile al secondo scaglione, per i redditi oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, è stata soppressa;
- il secondo e terzo scaglione, con le rispettive aliquote, sono rimasti invariati rispetto ai precedenti terzo e quarto scaglione.

Si propone, di seguito, uno schema per il calcolo dell’IRPEF sulla base delle regole vigenti per il periodo d’imposta 2024.

<b>SCAGLIONI</b>	<b>ALIQUOTE</b>	<b>IMPOSTA DOVUTA</b>
<b>2024</b>	<b>2024</b>	
fino a 28.000 euro	23 per cento	23 per cento sul reddito
da 28.001 fino a 50.000 euro	35 per cento	6.440 euro + 35 per cento sul reddito che supera i 28.000 euro e fino a 50.000 euro
oltre i 50.000 euro	43 per cento	14.140 euro + 43 per cento sul reddito che supera i 50.000 euro

### ***1.2. Modifica delle detrazioni da lavoro dipendente e assimilato***

L’articolo 1, comma 2, del Decreto, con efficacia limitata al periodo d’imposta 2024, innalza, altresì, da 1.880 euro a 1.955 euro la detrazione prevista dall’articolo 13, comma 1, lettera a), primo periodo, del TUIR, per i contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente, escluse le pensioni e assegni ad esse equiparati, e per taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, se il reddito

complessivo non supera 15.000 euro<sup>5</sup>.

La modifica, pertanto, amplia fino a 8.500 euro l'ammontare del reddito escluso da imposizione (c.d. *no tax area*) previsto per titolari di redditi di lavoro dipendente e di taluni assimilati, equiparandolo a quello già vigente a favore dei pensionati.

Si propone, di seguito, uno schema per il calcolo delle detrazioni per lavoro dipendente.

<b>REDDITO</b>	<b>IMPORTO DELLA DETRAZIONE</b>
fino a 15.000	1.955 (non inferiore a 690 o, se a tempo determinato, non inferiore a 1.380)

---

<sup>5</sup> Trattasi, in particolare, dei redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 49, comma 1, del TUIR, nonché dei seguenti redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente:

- i compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento, dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca (cfr. articolo 50, comma 1, lettera a), del TUIR);
- le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato (cfr. articolo 50, comma 1, lettera b), del TUIR);
- le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante (cfr. articolo 50, comma 1, lettera c), del TUIR);
- le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, sempreché gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendente di cui all'articolo 49, comma 1, concernente redditi di lavoro dipendente, o nell'oggetto dell'arte o professione di cui all'articolo 53, comma 1, concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal contribuente (cfr. articolo 50, comma 1, lettera *c-bis*), del TUIR);
- le remunerazioni dei sacerdoti, nonché le congrue e i supplementi di congrua (cfr. articolo 50, comma 1, lettera d), del TUIR);
- le prestazioni pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, comunque erogate, nonché quelle derivanti dai prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE) 2019/1238 (cfr. articolo 50, comma 1, lettera *h-bis*), del TUIR);
- i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative (cfr. articolo 50, comma 1, lettera l), del TUIR).

oltre 15.000 e fino a 28.000	$1.910 + 1.190 \times [(28.000 - \text{reddito}) / (28.000 - 15.000)]$
oltre 28.000 e fino a 50.000	$1.910 \times [(50.000 - \text{reddito}) / (50.000 - 28.000)]$
oltre 50.000	nessuna detrazione

Atteso che la modifica riguarda solo il primo periodo dell'articolo 13, comma 1, lettera a), del TUIR, resta ferma l'applicazione delle altre disposizioni contenute nel medesimo articolo.

In particolare, ai sensi del comma 6-*bis* del predetto articolo 13 del TUIR, per la determinazione dell'ammontare delle detrazioni ivi disciplinate, il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-*bis*, del medesimo TUIR.

Al riguardo si osserva che, come evidenziato con la circolare 19 giugno 2023, n. 14/E, nel calcolo del reddito complessivo da utilizzare per la determinazione delle agevolazioni fiscali (c.d. *reddito di riferimento*), ivi incluse le predette detrazioni, si tiene conto anche dei redditi assoggettati a cedolare secca, dei redditi assoggettati a imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni (articolo 1, comma 692, lettera g), della legge 27 dicembre 2019, n. 160) e della quota di agevolazione ACE di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214<sup>6</sup>.

### **1.3. *Trattamento integrativo***

L'articolo 1, comma 3, del Decreto modifica, per l'anno d'imposta 2024, il

---

<sup>6</sup> Si segnala che l'articolo 5 del Decreto dispone, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, l'abrogazione della disciplina dell'ACE, prevedendo altresì che, sino a esaurimento dei relativi effetti, continuano ad applicarsi le disposizioni relative all'importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023.

requisito richiesto per il riconoscimento del trattamento integrativo di cui all'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21.

Nello specifico, con riferimento ai contribuenti con reddito complessivo<sup>7</sup> di ammontare non superiore a 15.000 euro, il citato trattamento può essere concesso quando l'imposta lorda, da determinarsi sui redditi di lavoro dipendente, di cui all'articolo 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), del TUIR, e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a), b), c), *c-bis*), d), *h-bis*) e l), del TUIR, è di importo superiore alla detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del TUIR diminuita dell'importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell'anno<sup>8</sup>.

La previsione di una riduzione di 75 euro della detrazione di cui all'articolo 13, comma 1, del TUIR mira a neutralizzare l'incremento dell'importo della detrazione per redditi di lavoro dipendente, introdotto dall'articolo 1, comma 2, del Decreto in commento, che avrebbe potuto determinare la perdita del beneficio per alcuni soggetti, i quali, in base alla disciplina a regime, ne sono invece destinatari. Ciò in quanto, come sopra descritto, uno dei requisiti per l'attribuzione del trattamento integrativo è la capienza dell'imposta lorda calcolata sui redditi di lavoro dipendente e assimilati rispetto alla detrazione spettante per i medesimi redditi. In coerenza con quanto riportato nelle relazioni illustrativa e tecnica al Decreto<sup>9</sup>, con cui si chiarisce la *ratio* della norma sopra descritta, si ritiene che tale

---

<sup>7</sup> Si evidenzia che anche per la spettanza del trattamento integrativo occorre considerare l'ammontare del c.d. *reddito di riferimento*.

<sup>8</sup> Al riguardo, si precisa che l'articolo 1, comma 2, del Decreto dispone, per il solo periodo d'imposta 2024, l'aumento della detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del TUIR a 1.955 euro, in caso di reddito complessivo di ammontare non superiore a 15.000 euro.

<sup>9</sup> Nella relazione illustrativa al Decreto è precisato che la modifica in commento "*assicura la corresponsione del trattamento integrativo ai lavoratori dipendenti alle stesse condizioni previste dalla disciplina vigente a regime. Infatti, considerato che uno dei requisiti richiesti dall'art. 1 del citato decreto-legge n. 3/2020 per l'attribuzione del trattamento integrativo è la capienza dell'imposta lorda calcolata sui redditi di lavoro dipendente rispetto alla detrazione spettante ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), del citato TUIR, un livello più elevato di tale detrazione determinerebbe la perdita del beneficio per alcuni lavoratori dipendenti che in base alla disciplina vigente a regime ne sono invece destinatari. A tale inconveniente si pone rimedio con il correttivo che si va a introdurre che, ai fini della spettanza del trattamento integrativo, neutralizza l'innalzamento della soglia di non tax area da 8.173 euro a 8.500 euro previsto dal comma 2 dell'articolo 1*". Nella relazione tecnica, inoltre, è affermato che l'incremento della

riduzione debba essere apportata solo alla detrazione indicata nel primo periodo dell'articolo 13, comma 1, lettera a), del TUIR e non anche alle detrazioni previste dal secondo e terzo periodo della medesima lettera che non sono state oggetto di modifica da parte del citato articolo 1, comma 2, del Decreto.

Considerato che il testo della norma non apporta altre modifiche alla disciplina del trattamento integrativo, si rinvia, per ulteriori approfondimenti, a quanto chiarito da ultimo con la circolare del 18 febbraio 2022, n. 4/E.

#### ***1.4. Revisione della disciplina delle detrazioni fiscali***

L'articolo 2 del Decreto ha apportato alcune modifiche alla disciplina delle detrazioni per oneri, prevedendo, per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 50.000 euro, una riduzione di un importo pari a 260 euro dell'ammontare della detrazione dall'imposta lorda spettante per l'anno 2024, determinato ai sensi dell'articolo 15, comma 3-*bis*, del TUIR, in relazione a:

- a) gli oneri per i quali la detrazione delle spese sostenute è fissata nella misura del 19 per cento dal TUIR o da qualsiasi altra disposizione fiscale; la disposizione non riguarda le spese sanitarie di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c), del TUIR;
- b) le erogazioni liberali in favore dei partiti politici di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13<sup>10</sup>;
- c) i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi di cui all'articolo 119, comma 4, quinto periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,

---

detrazione “non ha effetto sulla spettanza del “trattamento integrativo” per il lavoro dipendente in quanto la norma prevede che tale trattamento continui di fatto a essere corrisposto al verificarsi delle medesime condizioni previste dalla legislazione vigente”.

<sup>10</sup> Ai sensi dell'articolo 11 del d.l. n. 149 del 2013 le erogazioni liberali in denaro effettuate dalle persone fisiche in favore dei partiti politici, iscritti nella prima sezione del registro di cui all'articolo 4 dello stesso decreto-legge, sono ammesse a detrazione per oneri nella misura del 26 per cento per importi compresi tra 30 euro e 30.000 euro annui.

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77<sup>11</sup>.

La riduzione pari a 260 euro deve essere operata sull'importo della detrazione come determinato ai sensi dell'articolo 15, comma 3-*bis*, del TUIR, il quale dispone che la «*detrazione di cui al presente articolo spetta:*

- a) per l'intero importo qualora il reddito complessivo non ecceda 120.000 euro;*
- b) per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro, qualora il reddito complessivo sia superiore a 120.000 euro»<sup>12</sup>.*

In altri termini, per i titolari di reddito complessivo superiore a 120.000 euro, la decurtazione va applicata alla detrazione dall'imposta lorda che risulta già ridotta per effetto del suddetto articolo 15, comma 3-*bis*, del TUIR.

Il comma 2 dell'articolo 2 del Decreto, conformemente a quanto già stabilito dal comma 3-*ter* del citato articolo 15 del TUIR, precisa che, ai fini del comma 1, il reddito complessivo<sup>13</sup> è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-*bis*, del TUIR.

### ***1.5. Adeguamento della disciplina delle addizionali regionale e comunale all'IRPEF***

L'articolo 3 del Decreto è intervenuto per adeguare la disciplina delle

---

<sup>11</sup> Ai sensi dell'articolo 119, comma 4, quinto periodo, del d.l. n. 34 del 2020, per gli interventi di cui ai commi da 1-*bis* a 1-*septies* dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, «*in caso di cessione del corrispondente credito ad un'impresa di assicurazione e di contestuale stipulazione di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione prevista nell'articolo 15, comma 1, lettera f-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta nella misura del 90 per cento.*

<sup>12</sup> Si ricorda che, ai sensi del comma 3-*quater* dell'articolo 15 del TUIR, la detrazione compete per l'intero importo, a prescindere dall'ammontare del reddito complessivo, per gli oneri di cui al comma 1, lettere a) e b), e al comma 1-*ter*, nonché per le spese sanitarie di cui al comma 1, lettera c).

<sup>13</sup> Si evidenzia che anche per la spettanza delle detrazioni per oneri occorre considerare l'ammontare del c.d. reddito di riferimento.



addizionali regionale<sup>14</sup> e comunale<sup>15</sup> alla nuova articolazione degli scaglioni e delle aliquote dell'IRPEF prevista dall'articolo 1, comma 1, del Decreto.

In particolare, il comma 1 dell'articolo 3 del Decreto prevede che il termine di cui all'articolo 50, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446<sup>16</sup>, entro cui ciascuna Regione, con propria legge<sup>17</sup>, può aumentare l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale regionale, è differito al 15 aprile 2024. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, pertanto, hanno tempo fino al 15 aprile 2024 per pubblicare nel bollettino ufficiale della Regione o della Provincia autonoma<sup>18</sup> la legge con la quale stabiliscono la misura del tributo sulla base della nuova articolazione degli scaglioni dell'IRPEF, disposta dal comma 1 dell'articolo 1 del Decreto.

Al fine di tenere conto dei contenuti dell'intesa sancita nella Conferenza unificata del 9 novembre 2023, lo stesso comma 1 dell'articolo 3 del Decreto prevede, inoltre, che le Regioni e le Province autonome, nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, possono determinare entro lo stesso termine, per il solo anno 2024, aliquote differenziate dell'addizionale regionale all'IRPEF sulla base degli scaglioni di reddito stabiliti dall'articolo 11, comma 1, del TUIR,

---

<sup>14</sup> Al riguardo, si ricorda che il comma 4 dell'articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, prevede che, per «assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, le regioni possono stabilire aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale».

<sup>15</sup> Al riguardo, si ricorda che il comma 11 dell'articolo 1 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, prevede che, per «assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività».

<sup>16</sup> Il termine ordinario previsto dall'articolo 50, comma 3, secondo periodo, del d.lgs. n. 446 del 1997 è «il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui l'addizionale si riferisce».

<sup>17</sup> L'articolo 6, comma 1, del d.lgs. n. 68 del 2011, che ha integrato la disciplina del tributo contenuta nell'articolo 50 del d.lgs. n. 446 del 1997, stabilisce che, a «decorrere dall'anno 2012 ciascuna regione a Statuto ordinario può, con propria legge, aumentare o diminuire l'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF di base».

<sup>18</sup> Si precisa che, nonostante l'articolo 50, comma 3, del d.lgs. n. 446 del 1997 richieda la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, tale obbligo deve ritenersi assolto con la pubblicazione della legge nel bollettino ufficiale della Regione o della Provincia autonoma, che, per tali leggi, assolve alla stessa funzione riconosciuta alla Gazzetta Ufficiale (analogamente a quanto già evidenziato con la circolare 18 febbraio 2022, n. 4/E, paragrafo 2).

vigenti per l'anno 2023, vale a dire sui seguenti quattro scaglioni di reddito: a) fino a 15.000 euro; b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro; c) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro; d) oltre 50.000 euro.

La norma precisa, infine, che, nell'ipotesi in cui le Regioni e le Province autonome non approvino, entro il 15 aprile 2024, la legge modificativa degli scaglioni e delle aliquote, per il solo anno 2024 l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche si applica sulla base degli scaglioni e delle aliquote vigenti per l'anno 2023.

L'articolo 3, comma 2, del Decreto differisce, inoltre, al 15 maggio 2024 il termine previsto dall'articolo 50, comma 3, quarto periodo, del d.lgs. n. 446 del 1997 entro il quale le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini della semplificazione delle dichiarazioni e delle funzioni dei sostituti d'imposta e dei centri di assistenza fiscale (CAF), nonché degli altri intermediari, devono trasmettere i dati contenuti nei provvedimenti di variazione dell'addizionale regionale all'IRPEF, per la pubblicazione sul sito informatico [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it). Si ricorda che l'articolo 50, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. n. 446 del 1997 dispone, altresì, che il mancato inserimento nel sito informatico dei suindicati dati comporta l'inapplicabilità di sanzioni e interessi.

Per quanto concerne, invece, l'addizionale comunale all'IRPEF, il comma 3 dell'articolo 3 del Decreto, in linea con quanto stabilito per l'addizionale regionale, prevede che, in deroga all'articolo 1, comma 169, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296<sup>19</sup>, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267<sup>20</sup>, i Comuni, per l'anno 2024, modificano, con propria delibera, gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale

---

<sup>19</sup> L'articolo 1, comma 169, primo periodo, della l. n. 296 del 2006 stabilisce che gli «enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione».

<sup>20</sup> L'articolo 172, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 267 del 2000 prevede che al «bilancio di previsione sono allegati i documenti previsti dall'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, e i seguenti documenti:(...) c) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi».

comunale entro il 15 aprile 2024, al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'IRPEF.

Come per le Regioni e per le Province autonome, in conformità ai contenuti dell'intesa sancita nella Conferenza unificata, il comma 3 in esame stabilisce che, nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, entro lo stesso termine del 15 aprile 2024, i Comuni possono determinare, per il solo anno 2024, aliquote differenziate dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sulla base degli scaglioni di reddito previsti dall' articolo 11, comma 1, del TUIR, vigenti per l'anno 2023, innanzi riportati.

Il comma 4, infine, introduce una norma che trova applicazione nel caso in cui la delibera di cui al comma 3 non venga adottata entro il 15 aprile 2024 o non venga trasmessa entro il termine di cui all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23<sup>21</sup>, ai fini della pubblicazione, con efficacia costitutiva, sul sito istituzionale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze. In tali ipotesi, il comma 4 stabilisce che, per l'anno 2024, continueranno ad applicarsi le aliquote vigenti per l'anno 2023.

## **2. Abrogazione della disciplina relativa all'aiuto alla crescita economica (ACE)**

L'articolo 5 del Decreto dispone l'abrogazione, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, della disciplina relativa all'aiuto alla crescita economica (ACE), di cui all'articolo 1 del d.l. n. 201 del 2011.

In particolare, l'ACE è un incentivo alla capitalizzazione delle imprese al fine di riequilibrare il trattamento fiscale tra le imprese che si finanziano con debito e quelle che si finanziano con capitale proprio e consiste nell'ammettere in

---

<sup>21</sup> L'articolo 14, comma 8, del d.lgs. n. 23 del 2011 stabilisce che, con decorrenza dall'anno 2011, «*le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 360 del 1998, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce*».

deduzione, dal reddito complessivo netto dichiarato, un importo corrispondente al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio. Nel caso in cui l'importo del rendimento nozionale superi il reddito complessivo netto così determinato, l'eccedenza di rendimento nozionale può essere riportata nei periodi d'imposta successivi, senza alcun limite quantitativo e temporale.

Ciò premesso, l'articolo 5, nelle more dell'organica revisione e razionalizzazione degli incentivi alle imprese previste dalla Delega, dispone, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, l'abrogazione della disciplina dell'ACE, stabilendo che, sino a esaurimento dei relativi effetti, continuano ad applicarsi le disposizioni relative all'importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023.

\*\*\*

Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA  
Ernesto Maria Ruffini  
*(firmato digitalmente)*

**RAPPORTO DI LAVORO INDETERMINATO INTERROTTO PER LICENZIAMENTO O DIMISSIONI  
PER GIUSTA CAUSA: TICKET INPS 2024**

Nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto alla “Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego” <sup>[1]</sup>, con l’eccezione di quelli conseguenti alla procedura di licenziamento collettivo (trattati più sotto), è dovuta all’INPS, a carico del datore di lavoro, una somma (il cosiddetto “ticket”) pari al 41% del massimale mensile della stessa NASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni (art. 2, c. 31, legge n. 92/2012 - CONFIMI ROMAGNA NEWS nn. 6/2023 e 16/2020).

Per l’anno in corso il massimale mensile dell’indennità di disoccupazione NASpI è pari a € 1.550,42 (circolare INPS n. 25/2024 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 6/2024) e quindi, per la suddetta interruzione del rapporto a tempo indeterminato intervenuta nel 2024, la contribuzione da versare all’Istituto è pari a:

- € 635,67 (€ 1.550,42 x 41%), per ogni dodici mesi di anzianità aziendale maturata dal lavoratore negli ultimi tre anni;
- € 1.907,01, per il dipendente con anzianità di servizio pari o superiore a 36 mesi.

**LICENZIAMENTO COLLETTIVO**

In caso di licenziamento collettivo ai sensi degli artt. 4 e 24 della legge n. 223/1991 <sup>[2]</sup>, il “ticket” va calcolato applicando l’aliquota dell’82% sul massimale mensile della NASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni di ciascun lavoratore licenziato (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 6/2018).

Per il 2024, pertanto, per ogni dipendente licenziato il contributo è pari, per ogni dodici mesi di anzianità aziendale, a € 1.271,34 (€ 1.550,42 x 82%); per i dipendenti con anzianità pari o superiore a 36 mesi, il ticket è di € 3.814,02. Tali importi sono triplicati qualora la procedura di licenziamento collettivo si concluda senza accordo sindacale e risultano pari rispettivamente a € 3.814,02 e a € 11.442,06.

---

<sup>[1]</sup> L’indennità di disoccupazione NASpI, prevista dagli artt. 1-14 del d.lgs. n. 22/2015, è destinata ai lavoratori subordinati che “abbiano perduto involontariamente la propria occupazione” (CONFIMI RAVENNA NEWS n. 7/2015); informazioni aggiornate inerenti le sue caratteristiche (cos’è, come funziona, a chi è rivolta, ecc.) sono reperibili al link <https://www.inps.it/prestazioni-servizi/naspi-indennita-mensile-di-disoccupazione>.

<sup>[2]</sup> La procedura di licenziamento collettivo può essere avviata dalle imprese che occupano più di quindici dipendenti, compresi i dirigenti, e che, in conseguenza di una riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, intendono effettuare almeno cinque licenziamenti, nell’arco di centoventi giorni, in ciascuna unità produttiva, o in più unità produttive nell’ambito del territorio di una stessa provincia.

**LAVORATRICI A TEMPO INDETERMINATO CON 2 O PIÙ FIGLI E ESONERO CONTRIBUTIVO IN LORO FAVORE: FAC-SIMILE DELLA COMUNICAZIONE DA PRESENTARE AL DATORE DI LAVORO**

Con riferimento all'esonero del 100 per cento della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti riconosciuto dalla legge (di Bilancio 2024) 30/12/23 n. 213 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 1/2024, p. 71), per i periodi di paga:

- 1) **dall'1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2026**, a carico delle **lavoratrici madri di tre o più figli**, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo (art. 1, c. 180);
- 2) **dall'1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2024**, in via sperimentale, alle **lavoratrici madri di due figli**, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo (art. 1, c. 181);

si acclude un fac-simile di comunicazione con il quale le donne interessate possono informare il proprio datore di lavoro della volontà di avvalersene, redatto in conformità alle istruzioni operative diramate dall'INPS con la circolare n. 27 del 31 gennaio 2024 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 6/2024, p. 25).

**COMUNICAZIONE PER L'APPLICAZIONE DELL'ESONERO CONTRIBUTIVO IN FAVORE DELLE LAVORATRICI MADRI (ART. 1, COMMI 180-182, LEGGE N. 213 DEL 30 DICEMBRE 2023)**

Io sottoscritta \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, nata a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_ ( ) in via \_\_\_\_\_ n. \_\_, Carta d'identità n. \_\_\_\_\_ (di cui allego copia), lavoratrice dipendente, con contratto a tempo indeterminato, della Società \_\_\_\_\_

**CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE PREVISTA DALL'ART. 76 DEL D.P.R. 445/2000 PER LE IPOTESI DI FALSITÀ IN ATTI E DICHIARAZIONI MENDACI IVI INDICATE**

in conformità a quanto stabilito dalla circolare INPS n. 27 del 31 gennaio 2024, per consentire l'applicazione dell'esonero contributivo previsto dall'art. 1, commi 180-182, della legge n. 213/2023 <sup>[1]</sup>

DICHIARO

di essere madre <sup>[2]</sup> dei figli sotto indicati:

nome e cognome	data di nascita	codice fiscale

di avere diritto alla fruizione dell'esonero contributivo a favore delle lavoratrici madri (art. 1, commi 180-182, della legge n. 213/2023) a decorrere dal mese di \_\_\_\_\_ e fino al mese di \_\_\_\_\_ <sup>[3]</sup>.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 202\_ (luogo e data)

FIRMA

ALLEGATO: copia della Carta d'identità (in corso di validità).

<sup>[1]</sup> Per i periodi di paga **dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026** alle lavoratrici **madri di tre o più figli** con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero del 100 per cento della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore **fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo**, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile (comma 180).

L'esonero è esteso, in via sperimentale, per i periodi di paga **dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024**, anche alle lavoratrici **madri di due figli**, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a esclusione dei rapporti di lavoro domestico, **fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo** (comma 181).

<sup>[2]</sup> Naturale, adottiva o affidataria.

<sup>[3]</sup> L'esonero spetta a partire dal mese di perfezionamento del requisito richiesto dalla norma. A titolo esemplificativo:

- la lavoratrice, alla data del 1° gennaio 2024, è madre di tre figli. L'esonero trova applicazione dal 1° gennaio 2024. Il figlio più piccolo compie il diciottesimo anno di età il 19 ottobre 2025. L'applicazione dell'esonero termina nel mese di ottobre 2025;
- la lavoratrice, alla data del 1° gennaio 2024, è madre di due figli. L'esonero trova applicazione a partire dal 1° gennaio 2024. Il figlio più piccolo compie il decimo anno di età il 18 luglio 2024. L'applicazione dell'esonero termina nel mese di luglio 2024;
- la lavoratrice, alla data del 1° gennaio 2024, è madre di un figlio ed è in corso la gravidanza del secondo figlio. La nascita del secondo figlio avviene l'11 giugno 2024. L'esonero trova applicazione a partire dal 1° giugno 2024 al 31 dicembre 2024;
- la lavoratrice, alla data del 1° agosto 2024, è madre di due figli, ed è in corso la gravidanza del terzo figlio. La nascita del terzo figlio avviene in data 2 marzo 2025. Fino al 31 dicembre 2024 si applica l'esonero di cui al comma 181. Dal 1° gennaio 2025 al 28 febbraio 2025 non si applica alcuna riduzione contributiva. Dal 1° marzo 2025 e fino al 31 dicembre 2026 si applica l'esonero di cui al comma 180;
- la lavoratrice, alla data del 1° gennaio 2024, è madre di tre figli, tutti di età superiore ai 18 anni. Non spetta alcuna riduzione contributiva.



**FLUSSI D'INGRESSO IN ITALIA DEI LAVORATORI NON COMUNITARI PER IL TRIENNIO 2023-2025: MODIFICATE LE DATE DEL «CLICK DAY»**

I termini per la presentazione delle richieste di nulla osta al lavoro per gli ingressi in Italia di cittadini stranieri non comunitari nell'ambito delle quote (CONFIMI ROMAGNA NEWS nn. 40 e 45 del 2023), di cui all'art. 8, c. 2, del [Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2023](#) (il cui testo è disponibile al link che precede), **decorrono dalle ore 9,00 del 18, del 21 e del 25 marzo 2024**, «in luogo del 5, del 7 e del 12 febbraio 2024».

E' quanto prevede il DPCM 19/1/24, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 dell'1 febbraio u.s., ravvisata l'esigenza rappresentata dal ministero dell'Interno di differire, per il 2024, «i termini per la presentazione delle richieste di nulla osta al lavoro per gli ingressi nell'ambito delle quote stabilite annualmente, al fine di evitare che tali termini vengano a sovrapporsi con il completamento dell'istruttoria procedimentale delle istanze presentate nell'ambito del decreto flussi per l'anno 2023».

**GARANTE PRIVACY E NUOVE TUTELE PER LA EMAIL DEI DIPENDENTI: DOCUMENTO DI INDIRIZZO SULLA CONSERVAZIONE DEI METADATI**

«I datori di lavoro pubblici e privati che per la gestione della posta elettronica utilizzano programmi forniti anche in modalità cloud da oggi hanno a disposizione nuove indicazioni utili a prevenire trattamenti di dati in contrasto con la disciplina sulla protezione dei dati e le norme che tutelano la libertà e la dignità dei lavoratori».

Il Garante per la protezione dei dati personali - come riporta la sua “newsletter” n. 517 del 6 febbraio 2024 - ha infatti adottato l’accluso documento di indirizzo denominato **“Programmi e servizi informatici di gestione della posta elettronica nel contesto lavorativo e trattamento dei metadati”** rivolto ai datori di lavoro pubblici e privati.

«Il documento nasce a seguito di accertamenti effettuati dall’Autorità dai quali è emerso che alcuni programmi e servizi informatici per la gestione della posta elettronica, commercializzati da fornitori anche in modalità cloud, sono configurati in modo da raccogliere e conservare - per impostazione predefinita, in modo preventivo e generalizzato - i metadati relativi all’utilizzo degli account di posta elettronica dei dipendenti (ad esempio, giorno, ora, mittente, destinatario, oggetto e dimensione dell’e-mail). In alcuni casi è emerso anche che i sistemi non consentono ai datori di lavoro di disabilitare la raccolta sistematica dei dati e ridurre il periodo di conservazione».

**Il Garante chiede quindi ai datori di lavoro di «verificare che i programmi e i servizi informatici di gestione della posta elettronica in uso ai dipendenti (specialmente in caso di prodotti di mercato forniti in cloud o as-a-service) consentano di modificare le impostazioni di base, impedendo la raccolta dei metadati o limitando il loro periodo di conservazione a un massimo di 7 giorni, estensibili, in presenza di comprovate esigenze, di ulteriori 48 ore.** Periodo considerato congruo, sotto il profilo prettamente tecnico, per assicurare il regolare funzionamento della posta elettronica in uso al lavoratore.

I datori di lavoro che per esigenze organizzative e produttive o di tutela del patrimonio anche informativo del titolare (in particolare, ad esempio, per specifiche esigenze di sicurezza dei sistemi) avessero necessità di trattare i metadati per un periodo di tempo più esteso, dovranno espletare le procedure di garanzia previste dallo Statuto dei lavoratori (accordo sindacale o autorizzazione dell’ispettorato del lavoro). L’estensione del periodo di conservazione oltre l’arco temporale fissato dal Garante può infatti comportare un indiretto controllo a distanza dell’attività del lavoratore».



**GARANTE  
PER LA PROTEZIONE  
DEI DATI PERSONALI**

## **Provvedimento del 21 dicembre 2023 - Documento di indirizzo “Programmi e servizi informatici di gestione della posta elettronica nel contesto lavorativo e trattamento dei metadati” [9978728]**

**VEDI ANCHE** [Newsletter del 6 febbraio 2024](#)

[doc. web n. 9978728]

### **Provvedimento del 21 dicembre 2023 - Documento di indirizzo “Programmi e servizi informatici di gestione della posta elettronica nel contesto lavorativo e trattamento dei metadati”**

Registro dei provvedimenti  
n. 642 del 21 dicembre 2023

#### **IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzone, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, l'avv. Guido Scorza, componente e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (di seguito, “Regolamento”), con particolare riguardo agli artt. 5, 6 e 88 dello stesso;

VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (di seguito “Codice”), con particolare riguardo agli artt. 113 e 114 dello stesso;

VISTI gli artt. 4 e 8 della l. 20 maggio 1970, n. 300, nonché l’art. 10 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276;

CONSIDERATO che nell’ambito di accertamenti condotti dal Garante con riguardo ai trattamenti di dati personali effettuati nel contesto lavorativo è emerso il rischio che programmi e servizi informatici per la gestione della posta elettronica, commercializzati da fornitori in modalità cloud, possano raccogliere, per impostazione predefinita, in modo preventivo e generalizzato, i metadati relativi all’utilizzo degli account di posta elettronica in uso ai dipendenti (ad esempio, giorno, ora, mittente, destinatario, oggetto e dimensione dell’email), conservando gli stessi per un esteso arco temporale; ciò talvolta ponendo, altresì, limitazioni al cliente (datore di lavoro) in ordine alla possibilità di modificare le impostazioni di base del programma informatico al fine di disabilitare la

raccolta sistematica di tali dati o di ridurre il periodo di conservazione degli stessi;

CONSIDERATO che il Garante ha il compito di promuovere la consapevolezza e la comprensione del pubblico, dei titolari e dei responsabili del trattamento riguardo a norme, obblighi, rischi, garanzie e diritti stabiliti dal Regolamento (ai sensi dell'art. 57, par. 1, lett. b) e d), del Regolamento);

CONSIDERATO che il Garante ha il potere di adottare documenti di indirizzo riguardanti le misure organizzative e tecniche di attuazione dei principi del Regolamento anche per singoli settori o in applicazione dei principi di cui all'articolo 1025 del Regolamento (art. 154-bis, comma 1, lett. a) del Codice);

RITENUTO, pertanto, di dover adottare l'allegato Documento di indirizzo denominato "Programmi e servizi informatici di gestione della posta elettronica nel contesto lavorativo e trattamento dei metadati" (all. n. 1), che forma parte integrante del presente provvedimento, volto a fornire talune indicazioni ai datori di lavoro pubblici e privati e agli altri soggetti a vario titolo coinvolti, al fine di promuovere la consapevolezza delle scelte, anche organizzative, dei titolari del trattamento, nonché a prevenire iniziative e trattamenti di dati in contrasto con la disciplina in materia di protezione dei dati e le norme che tutelano la libertà e la dignità dei lavoratori (cfr. artt. 113 e 114 del Codice), favorendo, in tal modo, la più ampia comprensione riguardo alle norme e alle garanzie che devono essere rispettate nel contesto lavorativo, tenuto conto degli elevati rischi per i diritti e le libertà degli interessati;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del Regolamento del Garante n. 1/2000 sull'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, doc. web n. 1098801;

RELATORE l'avv. Guido Scorza;

### **TUTTO CIÒ PREMESSO**

adotta, ai sensi dell'art. 57, par. 1, lett. b) e d), del Regolamento nonché ai sensi dell'art. 154-bis, c.1, lett. a) del Codice, il [documento di indirizzo](#) denominato "Programmi e servizi informatici di gestione della posta elettronica nel contesto lavorativo e trattamento dei metadati" (all. n. 1), che forma parte integrante del presente provvedimento, volto a fornire talune indicazioni ai datori di lavoro pubblici e privati e agli altri soggetti a vario titolo coinvolti, al fine di promuovere la consapevolezza delle scelte, anche organizzative, dei titolari del trattamento, nonché a prevenire iniziative e trattamenti di dati in contrasto con la disciplina in materia di protezione dei dati e le norme che tutelano la libertà e la dignità dei lavoratori (cfr. artt. 113 e 114 del Codice), favorendo, in tal modo, la più ampia comprensione riguardo alle norme e alle garanzie che devono essere rispettate nel contesto lavorativo, tenuto conto degli elevati rischi per i diritti e le libertà degli interessati.

*Roma, 21 dicembre 2023*

IL PRESIDENTE  
Stanzione

IL RELATORE  
Scorza

IL SEGRETARIO GENERALE  
Mattei

---

# DOCUMENTO DI INDIRIZZO

## Programmi e servizi informatici di gestione della posta elettronica nel contesto lavorativo e trattamento dei metadati

### 1. Introduzione

Nell'ambito di accertamenti condotti dal Garante con riguardo ai trattamenti di dati personali effettuati nel contesto lavorativo è emerso il rischio che programmi e servizi informatici per la gestione della posta elettronica, commercializzati da fornitori in modalità cloud, possano raccogliere per impostazione predefinita, in modo preventivo e generalizzato, i metadati relativi all'utilizzo degli account di posta elettronica in uso ai dipendenti (ad esempio, giorno, ora, mittente, destinatario, oggetto e dimensione dell'email), conservando gli stessi per un esteso arco temporale. Ciò talvolta ponendo, altresì, limitazioni al cliente (datore di lavoro) in ordine alla possibilità di modificare le impostazioni di base del programma informatico al fine di disabilitare la raccolta sistematica di tali dati o di ridurre il periodo di conservazione degli stessi.

### 2. La normativa in materia di protezione dei dati personali

Come costantemente affermato dal Garante, il contenuto dei messaggi di posta elettronica – come pure i dati esteriori delle comunicazioni e i file allegati - riguardano forme di corrispondenza assistite da garanzie di segretezza tutelate anche costituzionalmente (artt. 2 e 15 Cost.), che proteggono il nucleo essenziale della dignità della persona e il pieno sviluppo della sua personalità nelle formazioni sociali. Ciò comporta che, anche nel contesto lavorativo pubblico e privato, sussista una legittima aspettativa di riservatezza in relazione ai messaggi oggetto di corrispondenza (v. punto 5.2 lett. b), delle "Linee guida del Garante per posta elettronica e Internet" del 1° marzo 2007, n. 13, doc. web n. 1387522; cfr., tra i tanti, provv. 4 dicembre 2019, n. 216, doc. web n. 9215890 e i precedenti in esso citati).

Considerato che l'impiego dei predetti programmi e servizi informatici dà luogo a "trattamenti" di dati personali, riferiti a "interessati", identificati o identificabili (art. 4, par. 1, nn. 1) e 2), del Regolamento) nel contesto lavorativo, è necessario che il datore di lavoro, in quanto titolare del trattamento, verifichi la sussistenza di un idoneo presupposto di liceità (cfr. artt. 5, par. 1, lett. a) e 6 del Regolamento) prima di effettuare trattamenti di dati personali dei lavoratori attraverso tali programmi e servizi, rispettando le condizioni per il lecito impiego di strumenti tecnologici nel contesto lavorativo (art. 88, par. 2, del Regolamento).

In particolare, dovrà quindi essere sempre verificata la sussistenza dei presupposti di liceità stabiliti dall'art. 4 della l. 20 maggio 1970, n. 300, cui fa rinvio l'art. 114 del Codice, nonché il rispetto delle disposizioni che vietano al datore di lavoro di acquisire e comunque trattare informazioni non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore o comunque afferenti alla sua sfera privata (art. 8 della l. 20 maggio 1970, n. 300 e art. 10 d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, cui fa rinvio l'art. 113 del Codice). Gli artt. 113 e 114 del Codice sono infatti considerati, nell'ordinamento italiano, disposizioni più specifiche e di maggiore garanzia di cui all'art. 88 del Regolamento, la cui osservanza costituisce una condizione di liceità del trattamento e la cui violazione determina, oltre all'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'art. 83, par. 5, lett. d) del Regolamento, anche il possibile insorgere di responsabilità sul piano penale (cfr. art. 171 del Codice).

Il titolare del trattamento è inoltre tenuto a rispettare i principi generali del trattamento (artt. 5, 24 e 25 del Regolamento) e a porre in essere tutti gli adempimenti previsti dalle disposizioni normative

in materia di protezione dei dati personali (v. artt. 12, 13, 14, 30, 32 e 35 del Regolamento), anche con riguardo alla necessità di fornire agli interessati in modo corretto e trasparente una chiara rappresentazione del complessivo trattamento effettuato, consentendo agli stessi di disporre di tutti gli elementi informativi essenziali previsti dal Regolamento e di essere pienamente consapevole, prima che il trattamento abbia inizio, delle caratteristiche dello stesso (cfr. sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 5 settembre 2017 - Ricorso n. 61496/08 - Causa Barbulescu c. Romania, spec. par. n. 133 e 140).

Inoltre, in attuazione del principio di “responsabilizzazione” (cfr. art. 5, par. 2, e 24 del Regolamento), spetta al titolare valutare se i trattamenti che si intendono realizzare possano presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche - in ragione delle tecnologie impiegate e considerata la natura, l'oggetto, il contesto e le finalità perseguite - che renda necessaria una preventiva valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali (cfr. cons. 90 e artt. 35 e 36 del Regolamento).

Anche tenuto conto delle indicazioni fornite anche a livello europeo sul punto, tale necessità ricorre, in particolare, in caso di raccolta e memorizzazione dei metadati relativi all'impiego della posta elettronica, stante la particolare “vulnerabilità” degli interessati nel contesto lavorativo, nonché il rischio di “monitoraggio sistematico”, inteso come “trattamento utilizzato per osservare, monitorare o controllare gli interessati, ivi inclusi i dati raccolti tramite reti” (Gruppo di lavoro art. 29, “Linee guida concernenti la valutazione di impatto sulla protezione dei dati nonché i criteri per stabilire se un trattamento”, WP 248 del 4 aprile 2017; cfr. cons. 75 e artt. 35 e 88, par. 2, del Regolamento; v. anche provv. 11 ottobre 2018, n. 467, doc. web n. [9058979](#), all. n. 1; v., tra gli altri, provv. 13 maggio 2021, n. 190, doc. web n. [9669974](#), par. 3.5).

### **3. La disciplina di settore in materia di controlli a distanza**

L'art. 4, comma 1, l. 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dal d.lgs. 14 settembre 2015, n. 151, individua tassativamente le finalità (ovvero quelle organizzative, produttive, di sicurezza del lavoro e di tutela del patrimonio aziendale) per le quali gli strumenti, dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere impiegati nel contesto lavorativo, stabilendo precise garanzie procedurali (accordo sindacale o autorizzazione pubblica).

Le predette garanzie non trovano invece applicazione “agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze”, così come “agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa” (art. 4, comma 2, l. n. 300/1970). Tale disposizione introduce un'eccezione, rispetto al più restrittivo regime previsto dal comma 1, e deve, pertanto, essere oggetto di stretta interpretazione, considerate le responsabilità anche sul piano penale che possono derivare dalla violazione del predetto quadro normativo. Per scelta espressa del legislatore, solo gli strumenti preordinati, anche in ragione delle caratteristiche tecniche di configurazione, alla “registrazione degli accessi e delle presenze” e allo “svolgimento della prestazione” non soggiacciono quindi ai limiti e alle garanzie di cui al primo comma, in quanto funzionali a consentire l'assolvimento degli obblighi che discendono direttamente dal contratto di lavoro, vale a dire, la presenza in servizio e l'esecuzione della prestazione lavorativa.

Alla luce delle disposizioni richiamate, l'attività di raccolta e conservazione dei soli c.d. metadati necessari ad assicurare il funzionamento delle infrastrutture del sistema della posta elettronica, per un tempo che, all'esito di valutazioni tecniche e nel rispetto del principio di responsabilizzazione - affinché sia ritenuto applicabile il comma 2 dell'art. 4 della L. n. 300/1970 – non può essere superiore di norma a poche ore o ad alcuni giorni, in ogni caso non oltre sette giorni, estensibili, in presenza di comprovate e documentate esigenze che ne giustifichino il prolungamento, di ulteriori 48 ore (v. provv.ti nn. 303 del 13 luglio 2016, doc. web n. [5408460](#); 1° febbraio 2018, n. 53, doc. web n. [8159221](#); 29 ottobre 2020, n. 214, doc. web n. [9518890](#); 29 settembre 2021, n. 353, doc. web n. [9719914](#)).

Diversamente, la generalizzata raccolta e la conservazione di tali metadati, per un lasso di tempo più esteso – ancorché sul presupposto della sua necessità per finalità di sicurezza informatica e tutela dell'integrità del patrimonio, anche informativo, del datore di lavoro -, potendo comportare un indiretto controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, richiede l'esperimento delle garanzie previste dall'art. 4, comma 1, della predetta l. n. 300/1970 (v., da ultimo, provv. 1° dicembre 2022, n. 409, doc. web n. 9833530). Resta fermo che anche tale conservazione dovrà avvenire nel rispetto del principio di limitazione della conservazione (v. successivo punto 4.2.).

#### **4. Le possibili responsabilità per i datori di lavoro pubblici e privati**

##### **4.1 Illiceità del trattamento**

In considerazione del richiamato quadro giuridico, l'impiego dei predetti programmi e servizi di gestione della posta elettronica, in assenza dell'espletamento delle procedure di garanzia di cui all'art. 4, comma 1, della l. n. 300/1970, prima di dare avvio alla preventiva e sistematica raccolta dei metadati relativi all'utilizzo della posta elettronica da parte dei dipendenti, e alla conservazione degli stessi per un ampio arco temporale (superiore a sette giorni estensibili di ulteriori 48 ore, alle condizioni indicate al par. 3), si pone in contrasto con la normativa in materia di protezione dei dati personali e con la richiamata disciplina di settore, in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), 6 e 88, par. 1, del Regolamento, nonché 114 del Codice (in relazione all'art. 4, comma 1, della l. n. 300/1970).

Altri profili di illiceità possono poi derivare dall'utilizzo ulteriore dei dati personali, raccolti in assenza delle predette garanzie. Ciò in quanto l'art. 4, comma 3, consente di utilizzare, per le finalità connesse alla gestione del rapporto di lavoro, solo le informazioni già lecitamente raccolte nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dai commi 1 e 2 e, dunque, nei limiti in cui l'originaria raccolta sia stata lecitamente effettuata (cfr. provv.ti 28 ottobre 2021, n. 384, doc. web n. 9722661, e 13 maggio 2021, n. 190, doc. web n. 9669974).

Inoltre, dagli elementi ricavabili dai dati esteriori della corrispondenza, come l'oggetto, il mittente e il destinatario e altre informazioni che accompagnano i dati in transito, definendone profili temporali (come la data e l'ora di invio/ricezione), nonché dagli aspetti quali-quantitativi anche in ordine ai destinatari e alla frequenza di contatto (in quanto anche questi dati sono, a propria volta, suscettibili di aggregazione, elaborazione e di controllo), è possibile acquisire informazioni riferite alla sfera personale o alle opinioni dell'interessato.

Sotto tale profilo, si ricorda che, fin dal 1970, al datore di lavoro pubblico e privato è fatto divieto di "effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore" (v. art. 8 della l. n. 300/1970 e art. 10 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, richiamati espressamente dall'art. 113 del Codice). La generalizzata raccolta e la conservazione dei metadati relativi all'utilizzo della posta elettronica da parte dei dipendenti, per un periodo di tempo esteso, in assenza di idonei presupposti giuridici, può, dunque comportare la possibilità per il datore di lavoro di acquisire, informazioni non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore.

##### **4.2 Violazione del principio di limitazione della conservazione**

I tempi di conservazione dei metadati devono in ogni caso essere proporzionati rispetto alle legittime finalità perseguite. In particolare, finalità connesse alla sicurezza informativa e alla tutela del patrimonio informativo giustificano la conservazione dei metadati per un arco temporale congruo rispetto all'obiettivo di rilevare e mitigare eventuali incidenti di sicurezza, adottando tempestivamente le opportune contromisure. Ove i tempi di conservazione non siano definiti in maniera proporzionata alle finalità del trattamento, il titolare del trattamento può incorrere nella



violazione del principio di “limitazione della conservazione” (art. 5, par. 1, lett. e), del Regolamento).

### **4.3 Violazione dei principi di protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita, e di responsabilizzazione**

Il datore di lavoro deve, altresì, adottare misure volte ad assicurare il rispetto dei principi della protezione dei dati fin dalla progettazione del trattamento e per impostazione predefinita (art. 25 del Regolamento) durante l'intero ciclo di vita dei dati, “incorporan[d]o nel trattamento le misure e le garanzie adeguate ad assicurare l'efficacia dei principi di protezione dei dati, dei diritti e delle libertà degli interessati” e facendo in modo che “[venga] effettuato per impostazione predefinita solo il trattamento strettamente necessario per conseguire la specifica e lecita finalità”, anche con riguardo al periodo di conservazione dei dati, “in tutte le fasi della progettazione delle attività di trattamento, compresi gli appalti, le gare di appalto, l'esternalizzazione, lo sviluppo, il supporto, la manutenzione, il collaudo, la conservazione, la cancellazione ecc.” (“Linee guida 4/2019 sull'articolo 25 - Protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita”, adottate dal Comitato europeo per la protezione dei dati il 20 ottobre 2020).

Inoltre, considerando che sul titolare del trattamento, in quanto soggetto sul quale ricadono le decisioni circa le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali degli interessati, grava una “responsabilità generale” sui trattamenti posti in essere (cons. 74 del Regolamento; cfr., tra i tanti, provv. 10 febbraio 2022, n. 43, doc. web n. [9751498](#) e i precedenti provv. ivi richiamati; v. anche le “Linee guida 07/2020 sui concetti di titolare del trattamento e di responsabile del trattamento ai sensi del GDPR”, adottate dal Comitato europeo per la protezione dei dati il 7 luglio 2021, spec. par. 174), i trattamenti in questione possono comportare anche la violazione del principio di “responsabilizzazione” (artt. 5, par. 1, e 24 del Regolamento), in base al quale il titolare è tenuto a rispettare i principi di protezione dei dati (art. 5, par 1, del Regolamento) e deve essere in grado di provarlo (art. 5, par. 2, del Regolamento). Ciò anche con riguardo alle adeguate misure tecniche e organizzative messe in atto al fine di garantire il rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati e di quella di settore eventualmente applicabile (art. 24, par. 1, del Regolamento).

Come, infatti, recentemente messo in evidenza dal Garante, il titolare del trattamento, anche quando utilizza prodotti o servizi realizzati da terzi, deve verificare, anche avvalendosi del supporto del Responsabile della protezione dei dati, ove designato, la conformità ai principi applicabili al trattamento dei dati (art. 5 del Regolamento) adottando, nel rispetto del principio di responsabilizzazione, le opportune misure tecniche e organizzative e impartendo le necessarie istruzioni al fornitore del servizio (cfr. artt. 5, par. 2, 24, 25 e 32 del Regolamento; cfr., con riguardo a specifici trattamenti in ambito lavorativo, provv.ti 28 ottobre 2021, n. 384, doc. web n. [9722661](#), e 10 giugno 2021, n. 235, doc. web n. [9685922](#); ma v. anche provv. 17 dicembre 2020, n. 282, doc. web n. [9525337](#)). In tale prospettiva, il titolare del trattamento deve accertarsi, ad esempio, che siano disattivate le funzioni che non sono compatibili con le finalità del trattamento o che si pongono in contrasto con specifiche norme di settore previste dall'ordinamento, specie in ambito lavorativo, commisurando adeguatamente anche i tempi di conservazione dei dati.

## **5. Le iniziative da porre in essere per assicurare il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati e la disciplina di settore in materia di controlli a distanza**

Alla luce delle considerazioni che precedono e al fine di prevenire trattamenti di dati personali non conformi al richiamato quadro normativo, con conseguenti responsabilità sul piano sia amministrativo che penale, i datori di lavoro pubblici e privati dovranno adottare le misure necessarie a conformare i propri trattamenti alla disciplina di protezione dati e a quella di settore.

In particolare, si rende necessario verificare con la dovuta diligenza che i programmi e servizi



informatici di gestione della posta elettronica in uso ai dipendenti - specialmente nel caso in cui si tratti di prodotti di mercato forniti in modalità cloud o as-a-service - consentano al cliente (datore di lavoro) di modificare le impostazioni di base, impedendo la raccolta dei predetti metadati o limitando il periodo di conservazione degli stessi ad un limite massimo di sette giorni, estensibile di ulteriori 48 ore, alle condizioni indicate al par. 3.

In tale prospettiva, si invitano i produttori dei servizi e delle applicazioni, in fase di sviluppo e progettazione degli stessi, a tenere conto del diritto alla protezione dei dati tenuto conto dello stato dell'arte (v. cons. 78 del Regolamento).

Diversamente, i datori di lavoro pubblici o privati, in qualità di titolari del trattamento, dovranno alternativamente, nel caso in cui i trattamenti di dati personali in questione si dovessero comunque rendere necessari per il perseguimento di esigenze organizzative o produttive, espletare le richiamate procedure di garanzia previste dalla disciplina di settore (art. 4 della l. 300/1970) o cessare l'utilizzo di tali programmi e servizi informatici. Resta inteso che, nelle more dell'eventuale espletamento delle procedure di garanzia, i predetti metadati non possono comunque essere utilizzati (cfr. art. 2-decies del Codice).

In ogni caso, deve essere assicurata la necessaria trasparenza nei confronti dei lavoratori, fornendo agli stessi una specifica informativa sul trattamento dei dati personali prima di dare inizio al trattamento (cfr. art. 5, par. 1, lett. a), 12 e 13 del Regolamento). Ciò anche tenuto conto del fatto che l'adempimento degli obblighi informativi nei confronti dei dipendenti (consistenti nella "adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli") costituisce anche una specifica preconditione per il lecito utilizzo dei dati raccolti attraverso strumenti tecnologici, da parte del datore di lavoro, anche a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro (art. 4, co. 3, della l. n. 300/1970).

Da ultimo, si fa presente che le indicazioni di cui al presente documento di indirizzo devono considerarsi valide anche nel caso in cui, in ambito pubblico, i programmi e servizi informatici in questione siano acquistati mediante le convenzioni/piattaforme che le pubbliche amministrazioni devono o possono utilizzare per l'acquisto di beni e servizi.

In ogni caso, con riferimento all'utilizzo di servizi basati sul cloud, si richiama quanto indicato nel report "2022 Coordinated Enforcement Action Use of cloud-based services by the public sector" del Comitato europeo per la protezione dei dati (adottato il 17 gennaio 2023, reperibile alla pagina web [https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/other/coordinated-enforcement-action-use-cloud-based-services-public\\_en](https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/other/coordinated-enforcement-action-use-cloud-based-services-public_en)), che reca indicazioni sulle misure tecniche e organizzative necessarie ad assicurare il rispetto del Regolamento in tale contesto, garantendo, in particolare, che i fornitori dei servizi cloud trattino i dati personali solo per conto dei rispettivi titolari e sulla base delle istruzioni da questi ricevute.

**ARTIGIANI E ESERCENTI ATTIVITÀ COMMERCIALI  
CONTRIBUZIONE 2024**

Con l'acclusa circolare n. 33 del 7 febbraio u.s., l'INPS ha comunicato gli importi dei contributi dovuti per l'anno 2024 dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali.



**Direzione Centrale Entrate**

**Roma, 07/02/2024**

*Ai Dirigenti centrali e territoriali  
Ai Responsabili delle Agenzie  
Ai Coordinatori generali, centrali e  
territoriali delle Aree dei professionisti  
Al Coordinatore generale, ai coordinatori  
centrali e ai responsabili territoriali  
dell'Area medico legale*

**Circolare n. 33**

*E, per conoscenza,*

*Al Commissario straordinario  
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di  
Indirizzo  
di Vigilanza  
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei  
Sindaci  
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato  
all'esercizio del controllo  
Ai Presidenti dei Comitati amministratori  
di fondi, gestioni e casse  
Al Presidente della Commissione centrale  
per l'accertamento e la riscossione  
dei contributi agricoli unificati  
Ai Presidenti dei Comitati regionali*

**OGGETTO:** **Artigiani ed esercenti attività commerciali: contribuzione per l'anno 2024**

**SOMMARIO:** *Con la presente circolare l'Istituto comunica gli importi dei contributi dovuti dagli artigiani ed esercenti attività commerciali per l'anno 2024.*

**INDICE**

- 1. Aliquote contributive artigiani e commercianti*
- 2. Contribuzione sul minimale di reddito*
- 3. Contribuzione sul reddito eccedente il minimale*
- 4. Massimale imponibile di reddito annuo*
- 5. Contribuzione a saldo*
- 6. Imprese con collaboratori*
- 7. Affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo*
- 8. Regime contributivo agevolato ai sensi della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive*

## **1. Aliquote contributive artigiani e commercianti**

L'articolo 24, comma 22, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2011, ha previsto che, con effetto dal 1° gennaio 2012, le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'INPS sono incrementate di 1,3 punti percentuali e, successivamente, di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il livello del 24% per tutti i soggetti iscritti alle gestioni autonome dell'INPS.

Ne risulta che le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti, per l'anno 2024, sono pari alla misura del 24%, già raggiunta nel 2018, per i titolari e i collaboratori di età superiore ai 21 anni, nonché alla misura del 23,70% per i collaboratori di età inferiore ai 21 anni, per i quali la predetta aliquota continuerà a incrementarsi annualmente di una misura pari a 0,45 punti percentuali, sino al raggiungimento della soglia del 24%.

Continuano ad applicarsi, anche per l'anno 2024, le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relative alla riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di 65 anni di età, già pensionati presso le gestioni dell'Istituto.

Si richiamano, a tale proposito, i chiarimenti e le indicazioni fornite con le circolari n. 63 del 17 marzo 1998 e n. 33 del 15 febbraio 1999. Inoltre, in merito all'individuazione dei soggetti aventi titolo all'agevolazione contributiva, si rinvia alle disposizioni contenute nella circolare n. 175 del 29 luglio 1998, nonché nel messaggio n. 20028 del 5 dicembre 2012.

L'articolo 1, comma 380, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021), ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2022, l'aumento dell'aliquota contributiva aggiuntiva di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, che ha introdotto per i soli iscritti alla Gestione degli esercenti attività commerciali un indennizzo in occasione della cessazione definitiva dell'attività commerciale, senza avere raggiunto i requisiti per la pensione di vecchiaia. Si ricorda che tale misura è stata resa strutturale dall'articolo 1, comma 284, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019).

In particolare, ai sensi del citato articolo 1, comma 380, della legge n. 178/2020, a decorrere dal 1° gennaio 2022, gli iscritti alla Gestione degli esercenti l'attività commerciale sono tenuti al versamento di un'aliquota contributiva aggiuntiva nella misura dello 0,48% di cui:

- la quota pari allo 0,46% è destinata al finanziamento del Fondo per la razionalizzazione della rete commerciale di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 207/1996, che garantisce il pagamento degli indennizzi per la cessazione definitiva dell'attività commerciale;
- la quota pari allo 0,02% è devoluta alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali.

Per effetto di quanto disposto dall'articolo 49, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, è dovuto inoltre un contributo per le prestazioni di maternità stabilito, per gli iscritti alle Gestioni degli artigiani e dei commercianti, nella misura di 0,62 euro mensili.

Pertanto, le aliquote per il corrente anno risultano come segue:

	<b>Artigiani</b>	<b>Commercianti</b>
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni	24%	24,48%
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni	23,70%	24,18%

La riduzione contributiva al 23,70% (artigiani) e 24,18% (commercianti) è applicabile fino al termine del mese in cui il collaboratore interessato compie i 21 anni di età.

## 2. Contribuzione sul minimale di reddito

L'ISTAT ha comunicato, nella misura del +5,4%, la variazione percentuale verificatasi nell'indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai e impiegati, tra il periodo gennaio 2022 – dicembre 2022 e il periodo gennaio 2023 – dicembre 2023.

Conseguentemente, per l'anno 2024, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a 18.415,00 euro.

Tale valore è stato ottenuto, in base alle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicando per 312 il minimale giornaliero di retribuzione da utilizzare per il calcolo dei contributi in favore degli operai dei settori artigianato e commercio in vigore al 1° gennaio 2024 (56,87 euro) e aggiungendo al prodotto l'importo di 671,39 euro, così come disposto dall'articolo 6 della legge 31 dicembre 1991, n. 415.

In conseguenza di quanto sopra, il contributo calcolato sul reddito "minimale" risulta così suddiviso:

	<b>Artigiani</b>	<b>Commercianti</b>
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni	€ 4.427,04 (4.419,60 IVS + 7,44 maternità)	€ 4.515,43 (4.507,99 IVS e finanziamento indennizzo per cessazione attività commerciale + 7,44 maternità)
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni	€ 4.371,80 (4.364,36 IVS + 7,44 maternità)	€ 4.460,19 (4.452,75 IVS e finanziamento indennizzo per cessazione attività commerciale + 7,44 maternità)

Per i periodi inferiori all'anno solare, il contributo sul "minimale" rapportato al mese risulta pari a:

	<b>Artigiani</b>	<b>Commercianti</b>
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni	€ 368,92 (368,30 IVS + 0,62 maternità)	€ 376,29 (375,67 IVS e finanziamento cessazione attività commerciale + 0,62 maternità)
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni	€ 364,32 (363,70 IVS + 0,62 maternità)	€ 371,69 (371,07 IVS e finanziamento cessazione attività commerciale + 0,62 maternità)

Si precisa che il minimale di reddito e il relativo contributo annuo devono essere riferiti al reddito attribuito a ogni singolo soggetto operante nell'impresa.

### 3. Contribuzione sul reddito eccedente il minimale

Il contributo per l'anno 2024 è dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa (cfr. le circolari n. 102 del 12 giugno 2003, n. 29 del 17 febbraio 2021 e n. 84 del 10 giugno 2021) prodotti nel 2024 per la quota eccedente il predetto minimale di 18.415,00 euro annui in base alle citate aliquote e fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile pari, per il corrente anno, all'importo di 55.008,00 euro.

Per i redditi superiori a 55.008,00 euro annui resta confermato l'aumento dell'aliquota di un punto percentuale, disposto dall'articolo 3-ter del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.

Le aliquote contributive, pertanto, risultano determinate come segue:

	<b>Scaglione di reddito</b>	<b>Artigiani</b>	<b>Commercianti</b>
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni	fino a € 55.008,00	24%	24,48%
	superiore a € 55.008,00	25%	25,48%
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni	fino a € 55.008,00	23,70%	24,18%
	superiore a € 55.008,00	24,70%	25,18%

Il contributo in argomento – denominato contributo a conguaglio – sommato al contributo sul minimale di reddito di cui al precedente paragrafo 2 deve essere considerato come acconto delle somme dovute sulla totalità dei redditi d'impresa prodotti nel 2024 (cfr. il seguente paragrafo 5).

### 4. Massimale imponibile di reddito annuo

L'articolo 1, comma 4, della citata legge n. 233/1990, stabilisce che, in presenza di un reddito d'impresa superiore al limite di retribuzione annua pensionabile cui si applica la percentuale massima di commisurazione della pensione prevista per l'assicurazione generale obbligatoria IVS dei lavoratori dipendenti, la quota di reddito eccedente tale limite, per il 2024 pari a 55.008,00 euro, viene presa in considerazione, ai fini del versamento dei contributi previdenziali, fino a concorrenza di un importo pari ai due terzi del limite stesso.

Per l'anno 2024, pertanto, il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari a 91.680,00 euro (55.008,00 euro più 36.672,00 euro).

Si sottolinea che i redditi sopra descritti sono limiti individuali da riferire a ogni singolo soggetto operante nell'impresa e non massimali globali da riferire all'impresa stessa.

Si evidenzia, ancora, che i predetti limiti individuali riguardano esclusivamente i soggetti iscritti alla Gestione con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1996 o che possono fare valere anzianità contributiva a tale data.

Viceversa, ai sensi dell'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza dal 1° gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo è pari, per il 2024, a 119.650,00 euro: tale massimale non è frazionabile in ragione mensile.

Per quanto precede, il contributo previdenziale massimo dovuto per l'IVS risulta come segue:

<b>Lavoratori con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995</b>		
	<b>Artigiani</b>	<b>Commercianti</b>
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni	€ 22.369,92 (€55.008*24%+36.672*25%)	€ 22.809,98 (55.008*24,48%+36.672*25,48%)
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni	€ 22.094,88 (55.008*23,70%+36.672*24,70%)	€ 22.534,94 (55.008*24,18%+36.672*25,18%)

<b>Lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza 1° gennaio 1996 o successiva</b>		
	<b>Artigiani</b>	<b>Commercianti</b>
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni	€29.362,42 (55.008*24%+64.642*25%)	€29.936,74 (55.008*24,48%+64.642*25,48%)
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni	€29.003,47 (55.008*23,70%+64.642*24,70%)	€29.577,79 (55.008*24,18%+64.642*25,18%)

## 5. Contribuzione a saldo

Ai sensi del decreto-legge n. 384/1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 438/1992, il contributo IVS dovuto da artigiani e commercianti:

- a. è calcolato sulla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF (e non soltanto su quello derivante dall'attività che dà titolo all'iscrizione nella gestione di appartenenza);
- b. è rapportato ai redditi d'impresa prodotti nello stesso anno al quale il contributo si riferisce (quindi, per i contributi dell'anno 2024, ai redditi 2024, da denunciare al fisco nel 2025).

In conseguenza di quanto sopra, qualora la somma dei contributi sul minimale e di quelli a conguaglio versati alle previste scadenze sia inferiore a quanto dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa realizzati nel 2024, è dovuto un ulteriore contributo a saldo da corrispondere entro i termini di pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.

A tale proposito si rammenta che, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, come precisato ogni anno dall'Istituto (cfr., da ultimo, la circolare n. 52 del 7 giugno 2023), i contributi ai quali si applicano le scadenze ai fini IRPEF possono essere versati con un differimento sino a 30 giorni, applicando sempre la sola maggiorazione di una quota pari allo 0,40% dell'importo dovuto, a titolo di interessi corrispettivi.

Si conferma l'orientamento sinora seguito dall'Istituto e avallato dal Coordinamento Generale Legale, ossia che la suddetta maggiorazione si applica a tutte le ipotesi di compensazione mediante presentazione di delega F24 e non solo a quelle nelle quali residui un'eccedenza a debito a carico del contribuente.

Per quanto attiene all'imponibile contributivo, si fa rinvio alle disposizioni di carattere generale, in

materia di reddito d'impresa, contenute nelle citate circolari n. 102/2003, n. 29/2021 e n. 84/2021.

## **6. Imprese con collaboratori**

Qualora il titolare si avvalga anche dell'attività di familiari collaboratori, i contributi eccedenti il minimale devono essere determinati con le seguenti modalità:

### *a) imprese familiari legalmente costituite:*

sia i contributi per il titolare, sia quelli per i collaboratori debbono essere calcolati tenendo conto della quota di reddito denunciata da ciascuno ai fini fiscali (cfr. l'articolo 230-bis c.c.; l'articolo 5, comma 4, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917);

### *b) aziende non costituite in imprese familiari:*

il titolare può attribuire a ciascun collaboratore una quota del reddito denunciato ai fini fiscali; in ogni caso, il totale dei redditi attribuiti ai collaboratori non può superare il 49% del reddito globale dell'impresa; i contributi per il titolare e per i collaboratori debbono essere calcolati tenendo conto della quota di reddito attribuita a ciascuno di essi (cfr. l'articolo 1, comma 5, della legge n. 233/1990).

## **7. Affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo**

Coloro che esercitano l'attività di affittacamere e i produttori di terzo e quarto gruppo iscritti alla Gestione dei commercianti non sono soggetti all'osservanza del minimale annuo di reddito (cfr. la circolare n. 12 del 22 gennaio 2004); di conseguenza, gli stessi sono tenuti al solo versamento dei contributi a percentuale IVS calcolati sull'effettivo reddito, maggiorati dell'importo della contribuzione, dovuta per le prestazioni di maternità, pari a 0,62 euro mensili.

## **8. Regime contributivo agevolato ai sensi della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni**

L'articolo 1, comma 54, lett. a), della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023), ha innalzato da 65.000,00 euro a 85.000,00 euro il requisito di cui all'articolo 1, comma 54, lett. a), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per l'accesso al relativo regime fiscale agevolato. Per l'individuazione dei requisiti di accesso e delle cause di esclusione dal godimento del beneficio si rinvia alle indicazioni fornite in materia dall'Agenzia delle Entrate. In merito alla disciplina previdenziale del regime agevolato, si rinvia ai contenuti di dettaglio delle precedenti circolari n. 29 del 10 febbraio 2015, n. 35 del 19 febbraio 2016, n. 22 del 31 gennaio 2017, n. 27 del 12 febbraio 2018, n. 25 del 13 febbraio 2019, n. 28 del 17 febbraio 2020, n. 17 del 9 febbraio 2021, n. 22 dell'8 febbraio 2022 e n. 19 del 10 febbraio 2023.

Si rammenta la natura facoltativa dell'accesso, che avviene a fronte di apposita domanda presentata dall'interessato, che attesti di essere in possesso dei requisiti di legge.

Il regime in parola, che consiste nella riduzione contributiva del 35%, si applicherà nel 2024 ai soggetti già beneficiari del regime agevolato fiscale e previdenziale nel 2023 che, ove permangano i requisiti di agevolazione fiscale per l'anno 2024, non abbiano prodotto espressa rinuncia allo stesso.

I soggetti che hanno, invece, intrapreso nel 2023 una nuova attività d'impresa per la quale intendono beneficiare nel 2024 del regime agevolato devono comunicare la propria adesione entro il termine perentorio del 28 febbraio 2024, come previsto dal comma 83 dell'articolo 1 della legge n. 190/2014.



I soggetti, infine, che intraprendono una nuova attività nel 2024, per la quale intendono aderire al regime agevolato, devono comunicare tale volontà con la massima tempestività rispetto alla ricezione del provvedimento d'iscrizione, in modo da consentire all'Istituto la corretta e tempestiva predisposizione della tariffazione annuale.

## **9. Termini e modalità di versamento**

I contributi devono essere versati mediante i modelli di pagamento unificato F24, alle scadenze che seguono:

- 16 maggio 2024, 20 agosto 2024, 18 novembre 2024 e 17 febbraio 2025, per il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito;
- entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2023, primo acconto 2024 e secondo acconto 2024.

Si ricorda che i dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta da artigiani e commercianti sono pubblicati nel Cassetto previdenziale, nella sezione "Dati del mod. F24", cui può accedere il contribuente o un suo delegato. Attraverso tale opzione è possibile, inoltre, visualizzare e stampare in formato PDF, il modello da utilizzare per effettuare il pagamento.

Per ulteriori chiarimenti si rinvia ai messaggi n. 5769 del 2 aprile 2012 e n. 11762 del 22 luglio 2013.

Il Direttore Generale  
Vincenzo Caridi